

REGOLAMENTO DI AMBASCIATORI E AMBASCIATRICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la nomina, il mandato, le attività, la cessazione e la decadenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici dello Statodellarte, ai sensi degli articoli 56 e 90 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione, e si leggono in stretto raccordo con la Carta degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici.

Art. 2 – Natura del mandato

L'Ambasciatore o l'Ambasciatrice agisce in nome dello Statodellarte nel territorio in cui opera, ai sensi degli articoli 38-43 della Costituzione, con l'obiettivo di produrre e ispirare una trasformazione in senso responsabile della società attraverso idee e progetti creativi. La costituzione dell'Ambasciata prescinde dalla disponibilità di sedi di riferimento, ai sensi dell'articolo 39, e si concreta nella persona dell'Ambasciatore o degli Ambasciatori incaricati.

CAPO II – NOMINA E ACCETTAZIONE

Art. 3 – Conferimento del titolo

L'Ambasciata si costituisce con il conferimento del titolo di Ambasciatore o Ambasciatrice da parte della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione. La Presidenza valuta le candidature ricevute, anche su segnalazione del Collegio delle Ambasciate, verificando l'aderenza ai principi della Carta, la radicazione nel territorio di riferimento, la capacità di intercettare e connettere le comunità di pratica. In caso di mancato accordo tra i componenti della Presidenza, la decisione è rimessa alla Camera, ai sensi dell'articolo 62.

Art. 4 – Accettazione e insediamento

La nomina diviene efficace con l'accettazione esplicita della Carta degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La sottoscrizione comporta l'accettazione integrale dei principi della Carta e l'impegno a esercitare il mandato secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle linee guida del Collegio delle Ambasciate. La data della sottoscrizione è data di insediamento.

Art. 5 – Co-Ambasciatore o co-Ambasciatrice

Entro un anno dal proprio insediamento, l'Ambasciatore o l'Ambasciatrice propone alla Presidenza della Camera la nomina di un co-Ambasciatore o di una co-Ambasciatrice con funzioni vicarie, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Alla nomina del co-Ambasciatore o della co-Ambasciatrice si applica

la procedura di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Ambasciatore o dell'Ambasciatrice titolare, il co-Ambasciatore o la co-Ambasciatrice ne esercita le funzioni.

CAPO III – ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE

Art. 6 – Attivazione dei Forum e Mappatura

L'Ambasciatore o l'Ambasciatrice attiva i Forum nel proprio territorio identificando le comunità di pratica da invitare in relazione al tema e di norma al territorio prescelti, conducendo la Mappatura nel rispetto dei requisiti fissati dal Regolamento della Demopraxia e ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione. L'attivazione del Forum può avvenire per iniziativa dell'Ambasciatore stesso, ove ne ritenga sussistere le condizioni, ovvero su impulso della Presidenza della Camera o del Collegio delle Ambasciate.

Art. 7 – Circoli di Partecipazione e nuove adesioni

L'Ambasciatore o l'Ambasciatrice favorisce la costituzione di Circoli di Partecipazione per il confronto tra cittadini dello Statodellarte nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, e si adopera per sollecitare nuove adesioni allo Statodellarte. Cura i rapporti con le comunità di pratica del territorio anche al fine di sostenere il radicamento e la diffusione dei principi e dei messaggi dello Statodellarte.

Art. 8 – Iniziative e linee guida

L'Ambasciatore o l'Ambasciatrice realizza o promuove almeno un'iniziativa riconosciuta all'anno, coerente con i Compiti dello Statodellarte di cui al Titolo II della Costituzione, conformandosi alle linee guida definite dal Collegio delle Ambasciate. Le iniziative di particolare rilevanza o non previste dalle linee guida sono preventivamente autorizzate dal Collegio delle Ambasciate, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione.

Art. 9 – Rendicontazione e gestione delle risorse

L'Ambasciatore o l'Ambasciatrice mantiene aggiornato il proprio profilo nel registro pubblico delle Ambasciate e comunica con regolarità, e comunque almeno annualmente, alla Presidenza della Camera e al Collegio delle Ambasciate le attività svolte e programmate. La rendicontazione include le iniziative realizzate, i Forum attivati, lo stato dei Circoli di Partecipazione e ogni elemento utile a rappresentare l'operato dell'Ambasciatore.

Le risorse di qualunque natura raccolte in nome dello Statodellarte affluiscono ai conti correnti o agli strumenti finanziari analoghi indicati da Cittadellarte e sono rendicontate separatamente. Eventuali contributi in natura raccolti in nome dello Statodellarte sono esclusivamente destinati alla realizzazione delle attività per le quali sono stati raccolti, in coerenza con il punto V della Carta. È vietato l'impiego, anche temporaneo, delle risorse raccolte in nome dello Statodellarte per finalità diverse da quelle previste.

CAPO IV – CESSAZIONE E DECADENZA

Art. 10 – Cessazione dall’incarico

L’Ambasciatore o l’Ambasciatrice cessa dall’incarico per dimissioni, per sopravvenuta impossibilità di esercitare il mandato, per decadenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Regolamento, ovvero a seguito di pronuncia del Collegio dei Garanti. Le dimissioni sono comunicate per iscritto alla Presidenza della Camera e hanno effetto immediato salvo diversa indicazione dell’interessato. In caso di cessazione, ogni valutazione sulle attività in corso o programmate è rimessa al Collegio delle Ambasciate, ai sensi degli articoli 43 e 49 della Costituzione, che può avocarne a sé la conduzione o nominare un reggente ad interim per il tempo strettamente necessario.

Art. 11 – Decadenza per violazione della Carta

Ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, la violazione dei principi e degli impegni della Carta comporta l’automatica e immediata decadenza dal ruolo di Ambasciatore o Ambasciatrice. La decadenza opera secondo le modalità seguenti, in funzione della natura della violazione.

Quando la violazione consiste in un fatto oggettivo, accertato in modo non controvertibile — quali, in via esemplificativa, condanna penale definitiva incompatibile con il ruolo, atti pubblici dell’interessato in palese contrasto con i Fondamenti, rinuncia formale alla cittadinanza dello Statodellarte — la decadenza è dichiarata dalla Presidenza della Camera con atto ricognitivo, comunicato all’interessato e al Collegio delle Ambasciate. La Presidenza trasmette gli atti al Collegio dei Garanti per la valutazione di eventuali ulteriori misure ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.

Quando la violazione richiede una valutazione discrezionale dei fatti o dei comportamenti, la decadenza è pronunciata dal Collegio dei Garanti con la maggioranza dei due terzi dei presenti, ai sensi dell’articolo 70 della Costituzione, nel rispetto del contraddittorio previsto dal Regolamento del Collegio dei Garanti. Con la medesima maggioranza il Collegio può proporre a Cittadellarte l’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dall’articolo 70, ivi inclusi la sospensione e, in ipotesi di violazioni di particolare gravità, l’esclusione dei responsabili delle violazioni dallo Statodellarte.

Avverso la pronuncia di decadenza del Collegio dei Garanti, l’interessato può presentare al Collegio stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, istanza motivata di riesame. Il Collegio decide sull’ammissibilità del riesame con la maggioranza dei due terzi dei presenti; ove il riesame sia ammesso, il Collegio si pronuncia nuovamente. La pronuncia resa in sede di riesame non è appellabile. Il provvedimento definitivo è comunicato all’interessato, al Collegio delle Ambasciate e annotato nel registro delle Ambasciate.

Restano salve, nei casi che lo giustifichino, le azioni legali a tutela di Cittadellarte e dello Statodellarte nei confronti dei responsabili di violazioni che abbiano causato danno patrimoniale, reputazionale o di immagine, ovvero che abbiano comportato l’uso non autorizzato del nome, del simbolo o del titolo dello Statodellarte. La valutazione sull’opportunità di intraprendere tali azioni è rimessa a Cittadellarte, anche su segnalazione della Presidenza della Camera o del Collegio dei Garanti.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.